SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1954

(9ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano » **(6)** (*Di iniziativa della senatrice Merlin Angelina*) **(Discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 86, 90
GRAVA, *relatore* 86

« Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » **(249)** (*Di iniziativa dei deputati Targetti e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 84, 85
ANGELINI, *relatore* 83, 84
BARBARESCHI 84
DE BOSIO 84, 85
GRAVA 84
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 85
VARALDO 84

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pugliese.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati.

ANGELINI, *relatore*. Io non sono contrario alla sostanza di questo disegno di legge; a suo tempo manifestai delle perplessità sulle quali però credo sia il caso di non tornare, anche perchè, parlando con l'onorevole Presidente della nostra Commissione, mi sono persuaso

che le difficoltà, alle quali avevo precedentemente accennato, non dovrebbero più sussistere. Penso perciò che sia bene approvare senz'altro il disegno di legge in modo che esso serva a superare i dubbi e le incertezze che potrebbero derivare dalla precedente legislazione in materia.

PRESIDENTE. Desidererei fare qualche piccolo rilievo di carattere puramente tecnico. All'articolo primo del disegno di legge si usa la dizione « immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi ». Ora voglio pensare che i compilatori di questo progetto siano caduti in un semplice *lapsus* poichè la dizione precisa dovrebbe essere la seguente: « immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 poi, esso inizia con la seguente dizione: « Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali per ragioni inerenti al servizio ecc. ». Questa dizione differisce da quella dell'articolo 1 il quale così inizia: « Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto ecc. ». È chiaro che in questo articolo si delineano tre categorie delle quali soltanto la prima presta l'opera completa di vigilanza, custodia e pulizia. Ora, la dizione con cui si inizia l'articolo 2 si riferisce alla prima categoria dell'articolo 1 o a tutte e tre? Vi è forse il pericolo di una interpretazione restrittiva che andrebbe a scapito di coloro che non svolgono contemporaneamente l'attività di vigilanza, custodia e pulizia.

BARBARESCHI. A me pare chiaro che l'articolo 2 con l'adozione della frase generica « lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia » comprenda tutti i casi previsti nell'articolo 1.

GRAVA. Ritengo che dal punto di vista giuridico sia indispensabile una legge per estendere il beneficio della doppia retribuzione nelle feste infrasettimanali anche ai portieri.

Vi è da domandarsi piuttosto se la dizione dell'articolo 2 non sia troppo imprecisa e non possa estendersi fino a comprendere tutti i salariati con mansioni di vigilanza, custodia e pulizia.

VARALDO. A me l'articolazione del disegno di legge sembra chiarissima. Infatti all'articolo 1 si determinano le categorie dei lavoratori a cui esso fa riferimento; all'articolo 2 si fissa il compenso per il lavoro svolto dalle stesse categorie nelle feste infrasettimanali. Che poi si tratti soltanto dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani è precisato in modo inequivocabile nello stesso titolo del disegno di legge.

DE BOSIO. Se noi manteniamo la dicitura dell'articolo 2, come giustamente ha osservato il collega Grava, estendiamo automaticamente i miglioramenti economici previsti da questo disegno di legge ai lavoratori di tutte le possibili categorie addette a servizi di vigilanza, custodia e pulizia. Io perciò, al fine di mantenere il campo di azione di questo provvedimento nei limiti originariamente desiderati, sarei del parere di sostituire la frase: « ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia » con l'altra « ai lavoratori di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Desidererei far presente che è bene evitare le modifiche, a meno che non siano indispensabili, per non rendere necessario un rinvio del disegno di legge alla Camera con relativa perdita di tempo. Io stesso a questo fine non insisto sull'emendamento formale che avevo inizialmente proposto al testo dell'articolo 1.

ANGELINI, *relatore*. Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si estende ai lavoratori in esso elencati il riposo nelle feste infrasettimanali previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. All'articolo 2 si fissa il trattamento economico per i lavoratori che prestino la loro opera in quei giorni festivi. Ora, nella intenzione dei proponenti è chiaro che si intende comprendere in questo beneficio tutte le categorie previste all'articolo 1. Infatti in un certo punto della relazione che accompagna la proposta di legge quando fu presentata alla Camera si legge: « Onorevoli colleghi, la pro-

posta di legge che si sottopone alla vostra approvazione, porta a riconoscere ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani il diritto a fruire delle festività infrasettimanali tassativamente indicate nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Non ci sembra contestabile l'opportunità di concedere anche a questi lavoratori un beneficio che ormai è esteso alla grandissima maggioranza dei lavoratori, di ogni categoria ».

Certo, a mio parere, sarebbe stato più opportuno usare all'articolo 2 la dizione: « Ai lavoratori di cui all'articolo 1 ». La Commissione si comporterà naturalmente come riterrà più opportuno; però non mi sembra che la dizione possa provocare, anche nel testo attuale, incertezze nella applicazione concreta della proposta di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Effettivamente sarebbe stato molto meglio se nell'articolo 2 si fosse usata la dizione « ai lavoratori di cui all'articolo 1 »; e più chiaro ancora sarebbe stato il testo se invece di suddividerlo in due articoli si fosse formulato in un solo articolo, iniziando quello che sarebbe divenuto il secondo comma nel modo seguente: « Qualora, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la loro opera, ecc. ».

È vero che la relazione alla proposta di legge è chiarissima; ma noi giustamente dobbiamo anche preoccuparci del testo del disegno di legge in quanto la legge va interpretata sulla base della sua reale formulazione e non secondo le intenzioni dei proponenti.

Il Governo comunque si rimette alla Commissione.

DE BOSIO. Di fronte ai chiarimenti dell'onorevole relatore, del Presidente e del rappresentante del Governo, credo che la nostra discussione ormai abbia ampiamente chiarito il pensiero del legislatore, secondo il quale l'articolo 2 si riferisce a tutte le categorie previste nell'articolo 1. Con questo chiarimento di carattere formale e sostanziale credo che si possa rinunziare all'emendamento che io avevo proposto per il testo dell'articolo 2, al fine di non far tornare il disegno di legge dinanzi alla Camera dei deputati. È evidente però che il testo nella dizione attuale non è chiaro, per cui sarà bene che l'interpretazione che di esso è stata data nel corso di questa discussione sia posta nella maggiore evidenza.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi che, in occasione della discussione di questo disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin, io rivolga alla gentile collega una parola di compiacimento per aver voluto lasciare la cultura, l'arte, la poesia per venire a far parte della nostra Commissione nella quale il lavoro con tutte le sue sofferenze, le sue aspirazioni e le sue lotte trova un'eco profonda. La onorevole Merlin, unica rappresentante il sesso gentile in Senato, è venuta, in sostituzione delle due sue precedenti colleghe, a portare la sua esperienza e la sua tenacia nella difesa delle lavoratrici madri.

Possiamo però assicurare la onorevole collega che non siamo meno sensibili o più tiepidi in questa difesa.

Devo poi rendere omaggio alla collega per la sollecitudine colla quale ha ripresentato all'inizio di questa seconda legislatura tutti i disegni di legge di sua iniziativa decaduti in seguito allo scioglimento anticipato del Senato.

Uno fra questi è il disegno di legge che la sollecitudine colla quale ha ripresentato, all'inizio di questa seconda legislatura, tutti i questa Commissione nella passata legislatura.

Mi sia allora permesso di porre prima la questione in fatto, richiamando i precedenti, per prospettare poi la soluzione in diritto perchè il quesito riveste una importante e delicata questione di diritto. Chiedo scusa alla onorevole collega se sarò costretto a recarle un dispiacere proponendo il rigetto del disegno di legge per le ragioni che esporrò.

La onorevole senatrice presentò alla Presidenza il 21 febbraio 1951 il disegno di legge n. 1544 che fu trasmesso, per competenza, alla 10ª Commissione, la quale lo portò in discussione nella seduta del 19 aprile 1951 in sede deliberante. Era stato designato relatore il collega onorevole Jannuzzi. Le contrastanti opinioni rivelatesi nella lunga discussione non permisero di arrivare ad una qualsiasi conclusione e fu quindi approvato il rinvio della discussione ad altra seduta e precisamente a quella del 10 maggio 1951.

La discussione fu rinviata ancora per l'assenza della onorevole proponente trattenuta, in quel momento, in seduta di altra Commissione. Assurto il relatore onorevole collega Jannuzzi alle cure del Governo fu designato relatore, in sua sostituzione, l'onorevole Bo il quale nella seduta della Commissione in data 29 maggio 1952 riassunse i punti principali della discussione già svolta. Anche in questa seduta le opposte tesi e tendenze si scontrarono e non si venne a capo di nulla. Fu accolta la proposta di rinvio accompagnata però da un'altra proposta di nominare cioè 5 colleghi coll'incarico di riesaminare il problema sentita la onorevole proponente. Furono chiamati a far parte della Sottocommissione il relatore Bo, i colleghi Venditti, Rocco, Sacco e chi vi parla. La Sottocommissione non si riunì mai: il disegno di legge non fu più posto all'ordine del giorno e collo scioglimento anticipato del Senato esso decadde.

All'inizio di questa seconda legislatura la onorevole collega si è affrettata, con lodevole zelo, come ho detto, a ripresentarlo. Fu comunicato alla Presidenza in data 28 giugno 1953 e porta il n. 6. Merita il disegno di legge la nostra approvazione? È ciò che vedremo. Niun dubbio che la onorevole Merlin nel presentarlo è stata mossa da nobili ed elevati sentimenti di indole morale e umana che noi pure condividiamo appieno, e non possiamo che condannare coloro che licenziano le donne che si sposano.

Ma qui, in questa sede e nella nostra qualifica di legislatori, noi non possiamo, non dobbiamo lasciarci guidare, meno ancora trasportare, dal sentimento ma dalla ragione. Dobbiamo fare delle leggi che siano operanti e non ripetano disposizioni che sono in atto, sancite da altre leggi fondamentali. Vediamo allora se questo disegno di legge nel caso ve-

nisse approvato e perfezionato diventasse cioè legge, se sia utile o inutile; se sia operante o meno.

Come bene aveva rilevato il primo relatore onorevole Jannuzzi, e come voi tutti potete constatare, il disegno di legge si compone di due parti. Nella prima parte si vieta il licenziamento delle donne lavoratrici, indicate nell'articolo 1, per causa di matrimonio. Nella seconda parte invece si prevede il caso delle dimissioni volontarie delle lavoratrici per causa di matrimonio allo scopo di tutelare i loro diritti alle indennità di licenziamento.

Sgombriamo il terreno da questo secondo quesito. Ritengo giusto che alla lavoratrice che si dimetta volontariamente, perchè intende passare a nozze, siano corrisposte le stesse indennità che le sarebbero dovute nel caso fosse licenziata, nonostante l'articolo 2120 del Codice civile il quale recita: « In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie ».

Debbo però aggiungere subito:

1° che è ormai nell'uso e nella pratica sindacale consacrata dai contratti collettivi, che al lavoratore che si dimetta, anche nel caso di matrimonio, venga riconosciuto il diritto all'indennità integrale, purchè naturalmente dia il preavviso nei termini prescritti. Ricordo l'articolo 84 del contratto collettivo di lavoro in data 14 novembre 1949 per il personale dipendente dalle aziende di credito;

2° che se è vero che fino al 1920 in forza dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919 all'impiegato che volontariamente si dimette dall'impiego, non puo essere riconosciuto il diritto ad alcuna indennità, è altrettanto vero che l'articolo 10 del decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 dopo aver stabilito le varie indennità di licenziamento secondo le varie categorie di impiegati e gli anni di servizio prestati; aggiunge:

« Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, *è in ogni caso* dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati ».

Le parole « in ogni caso » significano che l'indennità di servizio è dovuta sia nel caso di preavviso *sia che questo manchi.*

Devo tuttavia riconoscere che nè la dottrina nè la giurisprudenza erano concordi nella interpretazione anche a causa, forse, della imprecisione della dizione nel senso che si usava indifferentemente la parola « indennità » per indicare sia quella di licenziamento che quella di anzianità.

Oggi, stante la chiara dizione dell'articolo 2120 del Codice civile, questa confusione non è più possibile. La questione del resto oggi ormai può considerarsi superata perchè nel caso di dimissioni per matrimonio, come ho già detto, alla impiegata dimissionaria vengono riconosciuti quasi tutti i suoi diritti in vista del rilevantissimo motivo, dal punto di vista etico-sociale, delle dimissioni.

Toccherà ai contratti collettivi, e solo ai contratti collettivi, attuare la tutela integrale della impiegata dimissionaria a motivo di matrimonio.

Ma io mi chiedo se con questo disegno di legge ispirato evidentemente da apprezzabilissime ragioni di valore sociale, che condivido appieno, noi possiamo, *sic et simpliciter,* modificare articoli del Codice e una legge particolare che riguarda proprio, *expressis verbis,* il contratto d'impiego privato, e sovvertire un principio generale.

O l'impiegata che intende sposarsi dà il preavviso stabilito dalla legge e allora non perde alcuno dei suoi diritti, o non lo dà e allora non potrà che pretendere i diritti che l'articolo 10 le riconosce non anche l'indennità corrispondente ai termini del mancato preavviso che anzi dovrebbe corrisponderla al datore di lavoro, per la parità di trattamento, sebbene, come ho detto, la questione sia ormai superata.

È poi di tutta evidenza che il ragionamento che abbiamo fatto non può applicarsi a tutte le categorie di lavoratori elencate nell'articolo 1 del disegno di legge, come, per esempio, alle salariate, alle braccianti, nè alle dipendenti dagli uffici e dalle aziende di Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni perchè costoro godono di uno stato giuridico speciale, ma solo alle lavoratrici tutelate da un contratto di impiego privato come dirò trattando

del secondo e più importante punto, e cioè *se sia utile o inutile far diventare legge questo disegno.*

Occorre innanzi tutto precisare e porre dei capisaldi che a mio modesto parere sono questi: il contratto di impiego privato, perchè di questo solo è qui il caso di parlare, è a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Nel primo caso il licenziamento avviene automaticamente per scadenza del termine concordato, accettato e prefissato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo determinato anche prima della scadenza del termine purchè concorra una giusta causa con le conseguenze di legge (articolo 2119 del Codice civile).

Nel secondo caso, contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può sempre recedere dal contratto di lavoro dando il preavviso nei termini e modi stabiliti dalle norme dei contratti collettivi, dalla prassi e dagli usi. In mancanza di preavviso il Codice prevede le conseguenze per l'una e l'altra delle parti contraenti (articolo 2118 del Codice civile).

E allora di che può lamentarsi la lavoratrice che intende passare a nozze?

Supponiamo infatti che il contratto sia a tempo determinato e che la nubenda receda dal contratto prima della scadenza del termine in vista del suo prossimo matrimonio, con ciò stesso essa riconosce incompatibile il suo dovere di impiegata con quello di sposa e di madre e di ciò le va data lode. Ma non può muovere lagnanza per un fatto, un evento da lei deliberatamente voluto: o viene licenziata prima della scadenza del termine nel qual caso la legge tutela i suoi diritti integralmente e non credo ci sia alcun datore di lavoro tanto ingenuo e così poco accorto da indicare come motivo di licenziamento il fatto del passaggio a nozze della sua dipendente neppure quando la clausola fosse scritta nel contratto come dirò appresso. Dell'ingiustificato licenziamento prima del termine ne sopporterà le conseguenze.

Supponiamo ora che il contratto sia a tempo indeterminato, tutte e due le parti contraenti possono *ad libitum* recedere dal contratto, come ho detto, senza indicare motivo alcuno, osservati i termini del preavviso.

Si vuole una legge che vieti il licenziamento per causa di matrimonio? Ma a che pro e con quale vantaggio per la impiegata? In verità io non saprei e non so vederlo. So e prevedo invece che se questo disegno di legge diventasse legge danneggerebbe non poco le lavoratrici che noi intendiamo tutelare e difendere perchè gli imprenditori, che sanno fare i loro conti assai diligentemente, si guarderebbero bene dall'assumere al lavoro donne che naturalmente sono chiamate alla formazione e alla cura della famiglia per naturale disposizione.

Ma ci sono dei regolamenti aziendali nei quali è contenuta la clausola che in caso di matrimonio la donna può essere licenziata, mi si obbietterà.

Vorrei dire c'erano dei contratti... perchè se ve ne siano oggi ancora non saprei nè potrei dirlo. Ma ammettiamo che sia così. La clausola è nulla perchè illecita in quanto contraria all'istituto del matrimonio che è di ordine pubblico (articolo 636 del Codice civile) e praticamente costringerebbe la impiegata a non convolare a giuste nozze per non essere licenziata e di conseguenza a vivere in concubinato ciò che è contro il buon costume.

Non è nemmeno il caso di soffermarsi a esaminare se il matrimonio costituisca causa di forza maggiore che, di conseguenza, giustifichi il licenziamento, perchè oggi nessuno più lo ammette.

Unica cosa che possiamo invocare a favore di queste lavoratrici è il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel caso di dimissioni volontarie, riconoscimento che è loro negato dall'articolo 2120 contrariamente a quanto sancisce l'articolo 10 del regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1825, già citato, e che alla stessa siano riconosciute anche tutte le altre indennità.

Dobbiamo però rilevare che, in base ai princìpi di socialità dominanti nella vigente legislazione, vi è la tendenza a estendere la concessione di tutte le indennità alla lavoratrice che si dimette per sposarsi. Parecchi contratti collettivi contemplano espressamente una clausola contrattuale che prevede l'assegnazione dell'indennità nel caso predetto. Cito per tutti l'articolo 28 del contratto collettivo

nazionale degli impiegati addetti ai negozi di abbigliamento.

Da quanto abbiamo detto risulta chiara la risposta al secondo quesito che ci siamo posti e cioè:

Se la legge sia operante o meno.

La legge non può essere operante a meno che non si stabilisca che chiunque contrae matrimonio, sia esso uomo o donna, ha il diritto di essere mantenuto al lavoro per tempo indefinito, lo che, evidentemente, è assurdo. Che se così non fosse, operai, impiegati e datori di lavoro, sarebbero legati da un vincolo indissolubile, lesivo della libertà personale e del lavoro, vincolo riconosciuto in Italia solo — ironico contrasto delle posizioni — per il matrimonio.

I colleghi che hanno partecipato alla discussione di questo disegno di legge nella passata legislatura hanno concordemente riconosciuto che la legge non può aver efficacia per le ragioni che ho esposto.

Ricorderò per i nuovi colleghi le proposte che sono state fatte in merito per ovviare all'inconveniente lamentato.

L'onorevole Angelini aveva proposto che l'articolo 2 fosse così modificato in vista di una particolare situazione di qualche complesso cooperativistico della sua provincia:

« Il matrimonio non può costituire giusta causa di licenziamento e di risoluzione del contratto di lavoro e di impiego. Qualsiasi patto in contrario è nullo ».

Ma perchè dire e ripetere ciò che è già nella legge come ho già dimostrato?

L'onorevole Monaldi, l'amico desiderato, ha sollevato una questione particolare riguardante le infermiere che erano collegiate e poichè non si poteva pensare che potessero rimanere collegiate se fossero passate a nozze, fu abolito, egli disse, il collegiamento senza gravi inconvenienti. Non pare però che il collegiamento sia stato abolito dappertutto: risulterebbe anzi che esso sia in vigore presso quasi tutti gli enti assistenziali ospedalieri. Lascio d'altra parte a voi il pensare a quali gravi inconvenienti si andrebbe incontro abolendo la collegialità e approvando le norme di questa proposta di legge. Non è poi il caso di dire che essa non può contemplare le domestiche, com'è stato riconosciuto da questa stessa Commissione.

Ma si dice, come si è detto, che la legge dovrebbe costituire un richiamo morale se non è operante.

Come legislatore mi rifiuto di accedere a questa tesi. Le leggi devono contenere norme cogenti per tutti e devono essere operanti, altrimenti è perfettamente inutile approvarle. Il legislatore deve bensì nell'approvare le leggi ispirarsi ai princìpi morali ma non è suo compito, non è di sua competenza, dettare e sancire princìpi morali.

La legge poi deve poter esercitare la sua efficacia verso tutti i cittadini o verso quella universalità che contempla, altrimenti subentra « la casistica » che non è della legge, ma della morale.

E qui torna opportuno esaminare il campo di applicazione della legge nell'ipotesi che venisse approvata.

Non troverebbe applicazione per le infermiere, le portinaie, le domestiche, come non potrebbe trovarla per le lavoratrici stagionali, e tanto meno per le braccianti agricole che hanno rapporti di lavoro giornaliero.

Per quanto poi riguarda il pubblico impiego vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla delicatezza dell'argomento per evitare che con questo disegno di legge si sovverta, a danno delle stesse lavoratrici, tutto il sistema che regola questo settore.

V'è infatti uno stato giuridico per gli impiegati dello Stato, dei Comuni, delle Province che regola il rapporto d'impiego pubblico che bisognerebbe rivedere dalle fondamenta il che parmi sia troppo grave presunzione, da parte nostra, il volerlo fare in questa sede a prescindere dalla nostra competenza. Credo che questo non sia neppure il pensiero della onorevole proponente. D'altra parte non mi consta che lo stato giuridico degli impiegati di enti pubblici contenga disposizioni che ammettono che il matrimonio possa costituire giusta causa di licenziamento.

Meglio che non questo disegno di legge, inutile e inoperante, risponde allo scopo che ci proponiamo di raggiungere l'azione in sede sindacale.

Ha ricordato l'onorevole Bitossi che nel settore industriale dopo lunghe lotte si è riusciti a far riconoscere il principio che nessun lavoratore può essere licenziato se non per

« giusta causa ». Con l'azione sindacale si può ottenere anche negli altri settori ciò che si conquistò in quello industriale.

In questo senso si orientò la maggioranza della Commissione nella discussione fatta nella passata legislatura e lo stesso relatore onorevole Jannuzzi propose il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato in occasione della discussione del disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin in ordine al divieto di licenziamento delle donne da impieghi pubblici o privati per causa di matrimonio, dopo ampia discussione; ritenuto che deve considerarsi antigiuridica, come non compresa nelle ipotesi di giusta causa prevista dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a princìpi morali e sociali ogni norma che, nei contratti di lavoro individuali e collettivi, nei regolamenti o statuti di società e di enti pubblici o privati, considerasse il matrimonio come legittimo motivo di licenziamento; che a dare il primo esempio nella materia debbano essere gli enti pubblici e soggetti al controllo e alla vigilanza governativa; invita il Governo ad intervenire affinchè sia evitato che gli enti indicati nell'ultimo alinea delle premesse considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi il matrimonio come causa legittima per la cessazione del lavoro ».

Ora, onorevoli colleghi, non essendo mutata dal 1952 ad oggi la situazione nè in fatto nè in diritto, io non posso che riproporre lo stesso ordine del giorno tanto più che le ragioni che mi indussero allora a dichiarare il mio voto contrario al disegno di legge in discussione permangono tuttora. Non dobbiamo lasciarci guidare in questa nostra decisione dal cuore e dal sentimento ma dalla ragione che ci obbliga a non votare una legge non solo inutile e inoperante, ma addirittura contraria ai princìpi fondamentali del diritto del lavoro e pregiudizievole alla categoria che si vuole tutelare.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari